

convenzione con la Banca d'Italia e in genere per quanto occorra all'attuazione del presente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Racconigi, addì 27 Settembre 1923.*

VITTORIO EMANUELE  
MUSSOLINI - DE STEFANI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO  
Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 Ottobre 1923.  
Atti del Governo, registro 217, foglio 148 — Granata.

## Notiziario dell'Istituto Federale

### Nomina.

Il Comm. Avv. Cesare Sarfatti, Presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, è stato, con voto unanime, nominato Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Federale di Credito, in sostituzione di altro Consigliere uscente.

### Sezione di Credito Agrario.

*Ammissione di partecipanti.* — Sono state ammesse a far parte della Sezione di Credito Agrario la Cassa Centrale Agricola di Bolzano e la Cassa Agricola fra danneggiati di guerra per l'Alto Vicentino di Schio.

### Anticipazioni su residui prezzi bietole.

Il Comitato Amministrativo della Sezione di Credito Agrario ha deliberato in recente seduta di dar corso, a mezzo degli Istituti Partecipanti, alle operazioni di anticipazioni sull'approssimativo residuo credito dei coltivatori verso gli Zuccherifici per bietole consegnate.

Alla consegna delle barbabietole, gli Zuccherifici versano ai coltivatori un anticipo di L. 9.— per quintale, rilasciando contemporaneamente un documento indicante il quantitativo complessivo della merce consegnata, la corrispondente densità e l'ammontare degli acconti pagati.

I saldi dovuti ai coltivatori in base al prezzo definitivo delle bietole (che verrà liquidato in corrispondenza al titolo accertato e ai prezzi di mercato dello zucchero) saranno pagati dalle fabbriche entro il 15 Luglio 1924 in unione agli interessi del 5% annuo dal 15 Ottobre 1923.

La Sezione ha diramato agli Istituti Partecipanti una circolare che stabilisce le modalità del servizio.